



Bruxelles, 11.1.2016  
C(2015) 9490 final

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 11.1.2016**

**per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia**

## **RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 11.1.2016**

### **per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) I capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione europea e la Turchia, riunitisi il 29 novembre 2015, hanno concordato di rilanciare le loro relazioni e dare avvio a un piano d'azione comune che comprende un approccio condiviso sulla gestione della migrazione.
- (2) La Turchia ospita attualmente oltre due milioni di persone sfollate a causa del conflitto in Siria, molte delle quali per lunghi periodi di tempo, dovendo al tempo stesso affrontare enormi sfide economiche e sociali.
- (3) È opportuno stabilire misure di accompagnamento a favore dei reciproci impegni contenuti nel piano d'azione comune con la Turchia, al fine di creare un sistema di solidarietà e di ripartizione degli oneri con questo paese per la protezione delle persone ivi sfollate a causa del conflitto in Siria.
- (4) Dovrebbe essere istituito, in particolare, un programma volontario, rapido ed efficiente di ammissione umanitaria dalla Turchia di persone bisognose di protezione sfollate a causa del conflitto in Siria, per assicurarne un arrivo ordinato, ben gestito, sicuro e dignitoso che si sostituisca a una migrazione pericolosa e irregolare.
- (5) Il programma dovrebbe essere flessibile in modo da poter tenere conto della riduzione sostenibile, a seguito delle azioni svolte dalla Turchia, del numero di persone che attraversano in modo irregolare la frontiera da questo paese verso l'Unione europea.
- (6) È auspicabile che l'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) venga coinvolto nella gestione del programma, date le sue competenze riconosciute a livello mondiale nel facilitare le varie forme di accoglienza in Stati membri disposti ad ammetterle (attraverso, ad esempio, programmi di reinsediamento e ammissione umanitaria) delle persone che necessitano di protezione internazionale provenienti da paesi terzi dove sono state sfollate.
- (7) Sarebbe opportuno avvalersi dell'esperienza e delle competenze non solo dell'UNHCR ma di altri organismi rilevanti, tra cui l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e l'Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM), invitandoli a fornire assistenza nell'attuazione del programma di ammissione.
- (8) Un punto di riferimento per l'applicazione del programma è la capacità dell'UNHCR di trattare i casi. Attualmente l'UNHCR ha capacità sufficienti per trattarne, globalmente, circa 80 000, prevalentemente casi di reinsediamento.
- (9) Un programma di ammissione umanitaria snello ed efficiente è necessario nel caso di persone con un evidente bisogno di protezione internazionale e dovrebbe consentire un più rapido trattamento dei casi nonché un minore dispendio di risorse.

- (10) Data l'imprevedibilità dei flussi migratori nella regione, il numero di persone da ammettere utilizzando questo programma sarà stabilito a scadenza regolare tenendo presente la capacità dell'UNHCR di trattare i casi e il numero complessivo delle persone sfollate in Turchia, nonché considerando come la riduzione sostenibile degli attraversamenti irregolari delle frontiere dalla Turchia verso l'Unione europea incida su questo numero.
- (11) L'8 giugno 2015 la Commissione ha indirizzato agli Stati membri una raccomandazione relativa a un programma europeo di reinsediamento, basato su una chiave di distribuzione equa, alla quale hanno fatto seguito, il 20 luglio 2015, le conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e nazionali, di 22 504 persone con un evidente bisogno di protezione internazionale. Gli Stati membri hanno convenuto che nell'ambito di questo programma si terrà conto delle regioni prioritarie, che includono il Nord Africa, il Medio Oriente e il Corno d'Africa, con particolare attenzione ai paesi di attuazione dei programmi di sviluppo e protezione regionale. I luoghi di reinsediamento sono stati distribuiti tra gli Stati membri e gli Stati associati al sistema di Dublino secondo gli impegni enunciati nell'allegato delle conclusioni.
- (12) Oltre alla Turchia, gli altri due paesi di maggiore accoglienza dei rifugiati nella regione sono la Giordania e il Libano. È essenziale stabilire un approccio globale che includa anche ulteriori misure specifiche di sostegno per questi due paesi. A tal fine, la Commissione collaborerà con gli Stati membri, le autorità giordane e libanesi e l'UNHCR per sviluppare partenariati innovativi, che coinvolgano anche il settore privato, per rispondere alle esigenze dei rifugiati nella regione. L'attuazione di un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia dovrebbe costituire parte integrante di questo approccio globale consentendo, una volta avviato il programma, che gli sforzi di reinsediamento si concentrino su Giordania e Libano.
- (13) La partecipazione dagli Stati membri e degli Stati associati al programma di ammissione umanitaria gestito con la Turchia dovrebbe essere volontaria, ma andrebbe incoraggiata attraverso un processo aperto, graduale e inclusivo in sede di elaborazione e attuazione del programma. Occorre perseguire un'equa distribuzione tra gli Stati partecipanti delle persone ammesse, tenendo conto del fatto che non tutti gli Stati partecipanti potrebbero essere in grado già da subito di assumersi un tale impegno.
- (14) Per un'efficace attuazione del programma, è auspicabile stabilire criteri e procedure standardizzati riguardo la procedura di ammissione e lo status da riconoscere alle persone ammesse nel suo ambito. I criteri e le procedure dovrebbero inoltre essere concepiti in modo che il programma non costituisca un fattore di attrazione che incoraggi le persone a recarsi in Turchia al fine di beneficiarne, e in modo da consentire adeguati controlli di sicurezza in linea con le esigenze degli Stati partecipanti. Criteri e procedure dovrebbero inoltre basarsi sulle esperienze e sulle norme vigenti presso gli Stati partecipanti e l'UNHCR, in particolare per quanto riguarda la vulnerabilità dei candidati all'ammissione umanitaria.
- (15) Dovrebbero altresì essere adottate misure che consentano di fornire un sostegno socioeconomico alle persone ammesse, accrescere la sostenibilità ed evitare movimenti secondari, in linea con l'*acquis* dell'Unione.

- (16) In fase di redazione della presente raccomandazione, la Commissione ha organizzato riunioni consultive con gli sherpa dei capi di Stato o di governo di tutti gli Stati membri e Stati associati a Schengen, con rappresentanti esperti di tutti gli Stati membri e Stati associati a Schengen, ed ha coinvolto da vicino sia l'UNHCR sia l'OIM.
- (17) La Commissione intende contribuire al programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia mettendo a disposizione mezzi finanziari adeguati nel periodo dal 2016 al 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### **Definizione e portata**

1. È auspicabile stabilire, alle condizioni previste nella presente raccomandazione, un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia per le persone sfollate a causa del conflitto in Siria che necessitano di protezione internazionale.

2. L'ammissione per motivi umanitari va intesa come un processo accelerato in cui gli Stati partecipanti, sulla base di una raccomandazione dell'UNHCR a seguito di una richiesta della Turchia, ammettono persone bisognose di protezione internazionale sfollate a causa del conflitto in Siria che sono state registrate dalle autorità turche prima del 29 novembre 2015, al fine di concedere loro la protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE o uno status temporaneo equivalente, la cui validità non deve essere inferiore a un anno.

Lo Stato partecipante può essere qualsiasi Stato membro o Stato associato che intenda partecipare alla concezione e alla realizzazione del programma di ammissione umanitaria gestito con la Turchia.

3. Nel decidere il numero di persone da ammettere nel quadro del programma, va tenuto conto del numero complessivo delle persone sfollate in Turchia e di come la riduzione sostenibile degli attraversamenti irregolari delle frontiere della Turchia verso l'Unione europea incida su questo numero, nonché della capacità dell'UNHCR di trattare le domande.

4. Gli Stati membri e gli Stati associati dovrebbero partecipare al programma su base volontaria. Nel decidere in merito alla distribuzione del numero di persone che saranno ammesse, gli Stati partecipanti dovrebbero tener conto di criteri che riflettano le loro capacità di assorbimento, accoglienza e integrazione, la popolazione complessiva, il PIL totale, i precedenti sforzi in materia di asilo e il tasso di disoccupazione.

5. Nel decidere in merito all'attuazione del programma, gli Stati partecipanti dovrebbero tenere conto del numero complessivo delle persone sfollate in Turchia e di come la riduzione sostenibile degli attraversamenti irregolari delle frontiere dalla Turchia verso l'Unione europea incida su questo numero.

6. Se gli Stati partecipanti giungono alla comune conclusione che non si è verificata una sostanziale riduzione del numero di persone che attraversano in modo irregolare la frontiera dalla Turchia verso l'Unione europea, potrebbero decidere di sospendere, *ex nunc*, l'attuazione del programma o di adeguare i numeri di conseguenza.

#### **Procedura di ammissione umanitaria standardizzata**

7. La procedura di ammissione per motivi umanitari dovrebbe svolgersi prima dell'ammissione del candidato e deve comprendere le seguenti fasi principali:

- 1) raccolta di informazioni sull'identità del possibile candidato all'ammissione per motivi umanitari;

- 2) conferma del fatto che la persona interessata sia sfollata dalla Siria e sia stata registrata dalle autorità turche prima del 29 novembre 2015;
- 3) valutazione preliminare delle ragioni di fuga dalla Siria e dei motivi di esclusione dalla protezione internazionale;
- 4) controlli di sicurezza;
- 5) controlli medici;
- 6) valutazione dei criteri di vulnerabilità, secondo le norme UNHCR;
- 7) valutazione dei possibili legami familiari negli Stati partecipanti.

8. Le procedure di selezione dovrebbero essere il risultato di uno sforzo collaborativo tra gli Stati partecipanti, la Turchia, l'UNHCR e l'EASO. È auspicabile sviluppare procedure operative standard per le modalità di trattamento dei casi e definire i ruoli degli attori coinvolti nelle diverse fasi procedurali di cui al punto 7, in modo da specificare i ruoli di ognuno nell'attuazione del programma basandosi sulle migliori pratiche degli Stati partecipanti e sulle vigenti procedure dell'UNHCR. Le modalità operative standardizzate dovrebbero essere sviluppate dall'EASO in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri, le autorità turche, l'UNHCR e l'OIM, per poi essere adottate da tutti entro un mese dall'adozione della presente raccomandazione.

9. La decisione definitiva sull'ammissione di una persona dovrebbe competere agli Stati partecipanti. Per facilitare il processo, le autorità degli Stati partecipanti dovrebbero cooperare attraverso squadre mobili comuni e/o centri comuni di trattamento dei casi, dove il personale di uno Stato partecipante è autorizzato a rappresentare un altro Stato partecipante ai fini dello svolgimento di una parte o di tutto il processo di selezione per conto di quest'ultimo. Ciò potrebbe includere la valutazione della documentazione e lo svolgimento di colloqui, sia presso la rappresentanza sia nella provincia dove il candidato all'ammissione è stato registrato.

10. La procedura di ammissione dovrebbe concludersi il più presto possibile e, in ogni caso, entro sei mesi.

11. Dopo l'ammissione nel territorio degli Stati partecipanti, alle persone dovrebbe essere concessa una protezione sussidiaria o uno status equivalente ai sensi del diritto nazionale, con validità non inferiore a un anno.

### **Prevenzione dei movimenti secondari**

12. Al fine di evitare movimenti secondari, è opportuno che i candidati all'ammissione umanitaria siano informati dei loro diritti e obblighi ai sensi del programma e ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione e nazionale in materia e che ricevano inoltre informazioni orientative e culturali prima della loro ammissione nel territorio dello Stato partecipante, in particolare riguardo alle conseguenze di un'ulteriore circolazione all'interno degli Stati partecipanti e al fatto che essi godono dei diritti connessi alla protezione solo nello Stato di ammissione.

13. Le persone ammesse che entrano senza autorizzazione nel territorio di uno Stato partecipante diverso dallo Stato di ammissione, in attesa dell'espletamento della procedura formale di protezione internazionale oppure dopo il riconoscimento della protezione internazionale, dovrebbero essere rinviate nello Stato di ammissione in conformità al combinato disposto del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Uno Stato partecipante riammette nel suo territorio una persona che gode di uno status nell'ambito del

programma qualora essa soggiorni o tenti di entrare senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato partecipante.

### **Monitoraggio e riesame**

14. Nell'adottare le decisioni di cui ai punti 4, 5, e 6, gli Stati partecipanti dovrebbero agire in base a una relazione della Commissione sulla situazione relativa alla presenza di sfollati in Turchia, al numero di persone che attraversano irregolarmente la frontiera dalla Turchia verso uno Stato partecipante e di altri fattori pertinenti. La relazione dovrebbe includere informazioni raccolte mensilmente dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), nonché relazioni di monitoraggio adottate dal comitato misto istituito per controllare l'attuazione del programma.

15. È auspicabile istituire un comitato misto composto da Turchia, Unione europea, rappresentata dalla Commissione, e Stati partecipanti che si riunisca a intervalli regolari per monitorare l'attuazione del programma. UNHCR e OIM dovrebbero partecipare se e quando necessario.

### **Disposizioni finali**

16. Una volta che l'attuazione del regime di ammissione umanitaria volontaria gestito con la Turchia avrà inizio, gli sforzi di reinsediamento degli Stati membri, che attuano le conclusioni del 20 luglio, dovrebbero concentrarsi su Libano e Giordania in modo da affrontare la situazione in questi due paesi in quanto anch'essi accolgono un importante numero di persone sfollate a causa del conflitto in Siria.

17. Gli Stati membri e gli Stati associati sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 11.1.2016

*Per la Commissione*  
*Dimitris AVRAMOPOULOS*  
*Membro della Commissione*

<p><b>PER COPIA CONFORME</b> Per il Segretario generale</p> <p><b>Jordi AYET PUIGARNAU</b> Direttore della cancelleria <b>COMMISSIONE EUROPEA</b></p>
---

**1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria indicativa
- 1.7. Modalità di gestione previste

**2. MISURE DI GESTIONE**

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

**3. INCIDENZA FINANZIARIA INDICATIVA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
  - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
  - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
  - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
  - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
  - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

## SCHEMA FINANZIARIA

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di raccomandazione della Commissione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia

#### 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB<sup>1</sup>

18 – Migrazione e affari interni

#### 1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**<sup>2</sup>

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

#### 1.4. Obiettivi

##### 1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

L'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240 final) mette in luce la necessità urgente di far fronte al vasto numero di migranti in arrivo nell'UE e di sviluppare un approccio comune sulla concessione di protezione agli sfollati. L'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240 final) mette in luce la necessità urgente di far fronte al vasto numero di migranti in arrivo nell'UE e di sviluppare un approccio comune sulla concessione di protezione agli sfollati.

La Turchia ospita attualmente circa due milioni di persone sfollate a causa del conflitto in Siria, molte delle quali per lunghi periodi di tempo, dovendo quindi affrontare enormi sfide economiche e sociali.

Dovrebbe essere istituito un programma rapido ed efficace che consenta l'ammissione per motivi umanitari dalla Turchia delle persone sfollate a causa del conflitto in Siria. Gli Stati membri che partecipano al programma dovrebbero ammettere dalla Turchia, su raccomandazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e a seguito di una richiesta della Turchia, persone sfollate a causa del conflitto in Siria registrate dalle autorità turche prima del 29 novembre 2015, al fine di garantire loro una protezione sussidiaria, quale definita nella direttiva 2011/95/UE, o uno status equivalente.

Benché sia auspicabile che tutti gli Stati membri e Stati associati dimostrino solidarietà, la loro partecipazione al programma di ammissione umanitaria gestito con la Turchia dovrebbe continuare ad essere su base volontaria. È inoltre necessario garantire un'equa distribuzione delle persone ammesse tra gli Stati partecipanti.

---

<sup>1</sup> ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.



#### *1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

##### Obiettivo specifico 4

Rafforzare la solidarietà e migliorare, anche attraverso la cooperazione pratica, la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri specie con quelli più esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo.

##### Attività ABM/ABB interessate

18.03 – Asilo e migrazione

#### *1.4.3. Risultati e incidenza previsti*

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

Ammissione umanitaria di un massimo di 80 000 persone l'anno dalla Turchia verso gli Stati membri.

#### *1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza*

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.*

Numero di richiedenti da ammettere.

### **1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**

#### *1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine*

Gli obiettivi della proposta della Commissione sono di stabilire un'equa condivisione delle responsabilità con la Turchia per la protezione delle persone che sono state costrette a sfollare a causa del conflitto in Siria e di sostituire una migrazione pericolosa e irregolare con arrivi regolari e ben gestiti, in condizioni sicure e dignitose, delle persone che necessitano di protezione.

Nel decidere in merito alla data di attuazione del programma, gli Stati partecipanti dovrebbero tenere conto dell'incremento del numero di persone sfollate in Turchia in seguito alla riduzione sostenibile degli attraversamenti irregolari dalle frontiere di questo paese.

#### *1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Il proposto regime di ammissione umanitaria è un'importante misura di sostegno dei reciproci impegni contenuti nel piano d'azione comune con la Turchia e mira a rilanciare le relazioni reciproche anche attraverso un approccio comune e coordinato in materia di migrazione. Inoltre, tutti gli Stati membri e gli Stati associati dovrebbero dar prova di solidarietà ammettendo su base volontaria un determinato numero di sfollati nell'ambito del programma in questione e, a tal fine, dovrebbero essere stabiliti criteri e procedure comuni in merito alla procedura di ammissione e allo status da riconoscere alle persone ammesse a titolo del programma.

#### *1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il numero di persone da ammettere dalla Turchia verso l'UE nel quadro del proposto programma di ammissione umanitaria si aggiunge ai numeri concordati per il reinsediamento in base alle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede del Consiglio del 20 luglio.

L'attuazione del programma di reinsediamento è attualmente in corso.

#### *1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) contempla la possibilità di trasferire i richiedenti protezione internazionale nell'ambito del programma nazionale di ciascuno Stato membro, su base volontaria.

## 1.6. Durata e incidenza finanziaria indicativa

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA al [GG/MM]AAAA
- Incidenza finanziaria dal 2016 al 2020
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA  
e successivo funzionamento a pieno ritmo.

## 1.7. Modalità di gestione previste

**Gestione diretta** a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
  - a paesi terzi o organismi da questi designati;
  - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
  - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
  - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
  - a organismi di diritto pubblico;
  - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
  - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
  - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

*Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

La presente scheda finanziaria indica gli importi necessari per coprire il costo di un centro di trattamento dei casi in Turchia e il costo dell'ammissione umanitaria dalla Turchia verso gli Stati membri. Ai fini del calcolo, è stato utilizzato un livello di riferimento di fino a 80 000 persone ammesse all'anno. Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'ammissione umanitaria dovrebbero essere aggiunti all'attuale dotazione del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) sulla linea di bilancio 18.030101. Gli stanziamenti relativi al centro di trattamento dei casi sono previsti a titolo della rubrica 4. Una parte del programma di ammissione umanitaria dovrebbe essere gestita dall'UNHCR.

## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

*Precisare frequenza e condizioni.*

Per quanto riguarda la gestione concorrente, esiste un quadro coerente ed efficiente per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione. Per ciascun programma nazionale gli Stati membri sono tenuti a istituire un comitato di monitoraggio al quale la Commissione possa partecipare.

Gli Stati membri presenteranno relazioni annuali sull'esecuzione del programma pluriennale. Le relazioni costituiscono una condizione preliminare per i pagamenti annuali nel quadro della procedura di liquidazione dei conti prevista dal regolamento (UE) n. 514/2014 (regolamento orizzontale).

Nel 2018, conformemente all'articolo 15 del regolamento n. 514/2014, la Commissione presenterà una relazione sulla revisione intermedia dei programmi nazionali, che riguarderà anche l'attuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla presente decisione del Consiglio.

La Commissione presenterà inoltre una relazione intermedia sull'attuazione dei Fondi entro il 31 dicembre 2018 e una valutazione ex post entro il 30 giugno 2024, aventi per oggetto l'attuazione nel suo complesso (cioè non soltanto i programmi nazionali in gestione concorrente).

### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

#### *2.2.1. Rischi individuati*

I programmi di spesa della DG HOME non hanno presentato ad oggi un significativo rischio di errori. Ciò è confermato dalla continuativa assenza di riscontri significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, nonché dall'assenza di un tasso di errore residuo superiore al 2% negli ultimi anni nelle relazioni annuali di attività della DG HOME.

Il sistema di gestione e di controllo segue i criteri generali definiti per i fondi del QCS ed è pienamente conforme alle disposizioni del regolamento finanziario.

La programmazione pluriennale, e la relativa liquidazione annuale dei conti sulla base dei pagamenti effettuati dall'autorità responsabile, allinea i periodi di ammissibilità con i conti annuali della Commissione, senza aumentare l'onere amministrativo rispetto al sistema attuale.

I controlli sul posto saranno effettuati nell'ambito dei controlli di primo livello, ossia dall'autorità responsabile, a sostegno della sua dichiarazione annuale di affidabilità della gestione.

#### *2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi regolamentari di controllo, la DG HOME metterà a punto una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per assicurare, fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente allineati con la CAFS e che l'approccio della gestione del rischio di frode sia teso a individuare i settori a rischio e a trovare risposte adeguate. Se del caso, saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici dedicati per lo studio dei casi di frode relativi ai Fondi.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, la strategia CAFS individua chiaramente la necessità, ai fini delle proposte di regolamento 2014-2020 della Commissione, che gli Stati membri adottino misure efficaci di prevenzione delle frodi, proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale proposta prevede all'articolo 5 un esplicito obbligo per gli Stati membri di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e di riferire in merito alla Commissione. Ulteriori dettagli su tali obblighi saranno inseriti nelle norme dettagliate che disciplinano le funzioni dell'autorità responsabile come previsto all'articolo 24, paragrafo 5, lettera c).

Inoltre, il riutilizzo dei fondi provenienti da una rettifica finanziaria basata su riscontri della Commissione o della Corte dei conti è espressamente previsto all'articolo 41.

#### *2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

Costi di controllo trascurabili e rischio di errore molto basso.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

*Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.*

Saranno applicate le misure standard della DG HOME per la prevenzione delle frodi e delle irregolarità.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA INDICATIVA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero 3 Sicurezza e cittadinanza	Diss./Non diss. <sup>3</sup>	di paesi EFTA <sup>4</sup>	di paesi candidati <sup>5</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	18.030101	Diss.	NO	NO	NO	NO
	Rubrica 4 – Ruolo mondiale dell'Europa					
	22.02.03.01					

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: non pertinente.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...] [Denominazione .....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[...][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

<sup>3</sup> Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

<sup>4</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>5</sup> Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

### 3.2. Incidenza prevista sulle spese

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

in milioni di EUR

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	Numero	3 - Sicurezza e cittadinanza
---	--------	------------------------------

DG: HOME			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		TOTALE
• Stanziamenti operativi										
18.030101	Pagamenti	(1)	840	840	840	840	840			<b>4 200</b>
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Pagamenti	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici										
Numero della linea di bilancio		(3)								

<b>TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME</b>	Pagamenti	=1+1 a +3	840	840	840	840	840			<b>4 200</b>
	Pagamenti	=2+2a +3								

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Pagamenti	(4)	840	840	840	840	840			<b>4 200</b>
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale</b>	Pagamenti	=4+ 6	840	840	840	840	840			<b>4 200</b>
	Pagamenti	=5+ 6								

**Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:**

DG: NEAR			Anno <b>2016</b>	Anno <b>2017</b>	Anno <b>2018</b>	Anno <b>2019</b>	Anno <b>2020</b>	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	<b>TOTALE</b>
----------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	---------------



• Stanziamenti operativi										
22.02.03.01	Pagamenti	(1)	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600			<b>133</b>
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Pagamenti	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici										
Numero della linea di bilancio		(3)								
<b>TOTALE degli stanziamenti per la DG NEAR</b>	Pagamenti	=1+1 a +3	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600			<b>133</b>
	Pagamenti	=2+2a +3								

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Pagamenti	(4)	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600			<b>133</b>
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
<b>TOTALE degli stanziamenti per la rubrica 4</b> del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Pagamenti	=4+ 6	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600			<b>133</b>
	Pagamenti	=5+ 6								

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>5</b>	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

in milioni di EUR

		Anno <b>2016</b>	Anno <b>2017</b>	Anno <b>2018</b>	Anno <b>2019</b>	Anno <b>2020</b>	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	<b>TOTALE</b>
DG: HOME								
• Risorse umane		1,320	1,320	1,320	1,320	1,320		<b>6,600</b>
• Altre spese amministrative		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		<b>0,150</b>
<b>TOTALE DG HOME</b>	Stanziamenti	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		<b>6,750</b>

<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		<b>6,750</b>
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno <b>2016</b>	Anno <b>2017</b>	Anno <b>2018</b>	Anno <b>2019</b>	Anno <b>2020</b>	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	<b>TOTALE</b>

<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	Pagamenti	867,95	867,95	867,95	867,95	867,95			<b>4 339,750</b>
	Pagamenti								

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	↓	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		TOTALE				
		RISULTATI																
		Tipo <sup>6</sup>	Costo medio	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 <sup>7</sup>																		
Reinsediamento																		
- Risultato	Im- porto forfet- tario per gli SM	10,000																4,000
			80,000	800	80,000	800	80,000	800	80,000	800	80,000	800						

<sup>6</sup> I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.)

<sup>7</sup> Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

- Risultato	Costi del trasferimento	500	80,000	40	80,000	40	80,000	40	80,000	40	80,000	40						200
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				840		840		840		840		840						4,200
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ... Creazione e gestione di un <sup>8</sup> centro di trattamento dei casi																		
- Risultato	Personale necessario	132,000	50	6 600	50	6 600	50	6 600	50	6 600	50	6 600						33 000
	Costi di funzionamento	1	1	20 000	1	20 000	1	20 000	1	20 000	1	20 000						100 000

<sup>8</sup> Per un centro di una capacità di 10 000 persone. Sono necessari 50 membri del personale e le spese di funzionamento ammontano a 20 milioni di euro all'anno. Sulla base di una stima approssimativa.

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2		26 600		26 600		26 600		26 600		26 600						133 000
<b>COSTO TOTALE</b>		<b>866 600</b>		<b>866 600</b>		<b>866 600</b>		<b>866 600</b>		<b>866 600</b>						<b>4,333</b>

### 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

#### 3.2.3.1. Sintesi

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno <b>2016</b>	Anno <b>2017</b>	Anno <b>2018</b>	Anno <b>2019</b>	Anno <b>2020</b>	Inserire gli anni necessari per eviden- ziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	<b>TOTALE</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	---------------

<b>RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>								
Risorse umane	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320			6,600
Altre spese amministrative	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			<b>0,150</b>
<b>Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350			<b>6,750</b>

<b>Esclusa la RUBRICA 5<sup>9</sup> del quadro finanziario pluriennale</b>								
Risorse umane								

<sup>9</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.



Altre spese di natura amministrativa								
<b>Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>								

<b>TOTALE</b>	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350			<b>6,750</b>
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

### 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno*

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
<b>• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	10	10	10	10	10		
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)<sup>10</sup></b>							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
<b>XX 01 04 yy<sup>11</sup></b>	- in sede						
	- nelle delegazioni						
<b>XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)</b>							
<b>10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)</b>							
Altre linee di bilancio (specificare)							
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		

<sup>10</sup> AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

<sup>11</sup> Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

**XX** è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Sostegno, trattamento e monitoraggio delle attività a livello della Commissione nel settore del reinsediamento, e assistenza alla Turchia presso il centro di trattamento dei casi.
Personale esterno	

### 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale ma potrebbe comportare l'uso di strumenti speciali, quali definiti nel regolamento QFP.

La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Con l'esaurimento del margine nella voce di spesa "Sicurezza e cittadinanza", e dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti, si propone di attivare lo strumento di flessibilità.

### 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- sulle risorse proprie
  - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>12</sup>						Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019		
Articolo 6600			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

<p>!</p>
----------

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

<p>[...]</p>
--------------

<sup>12</sup>

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.